

**TAR LAZIO - Roma**  
**Sezione I - Ter**

*Ricorso e ricorso per motivi aggiunti - R.G. 1605/2010*


Per il Sig. Angelo Contino, nato a Catania il 21.03.1984, c.f.

CNTNGL84C21C351L, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Concetta M. Rita Trovato, Tindaro Truglio e Marco G. Pulvirenti per procura a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma Via della Balduina 7 Int. 15, presso lo studio del primo.

Nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del suo Ministro *pro tempore*, e della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con D.M. 21 novembre 2008, in persona del suo Presidente *pro tempore*, entrambi domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

E del Sig. Fabio Ipocoana, residente in Catania via Ammiraglio Caracciolo 52.

Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2009, prot. n. 333-B/12 E. 2.08; del decreto n. 333-B/12 E.2.08 del 3 dicembre 2009; del decreto di approvazione della graduatoria del concorso; del D.M. 21 novembre 2008 e pubblicato nella G.U. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 93 del 28 novembre 2008; del provvedimento del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2009; del decreto n. 333-B/12 E.2.08 del 3 dicembre 2009; del provvedimento dei risultati dello Z-test, del provvedimento delle risposte del test Taleia-400A (T2000), del provvedimento del questionario S.C.R.U.B.B.-2; dei risultati dei test



e delle valutazioni svolti presso il centro Psicotecnico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno; nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

#### Fatto


Il Sig. Angelo Contino ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 21 novembre 2008 e pubblicato nella G.U. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 93 del 28 novembre 2008. Dopo aver superato tutte le varie prove, con il provvedimento del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2009, l'odierno ricorrente veniva riconosciuto "idoneo". Con il successivo provvedimento del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2009, prot. n. 333-B/12 E. 2.08, al Sig. Angelo Contino veniva comunicata l'esclusione dal concorso, in quanto risultava che aveva presentato nell'anno 2008 domanda di partecipazione al concorso pubblico nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

#### Diritto

1. Il Ministero dell'Interno ha provveduto ad estromettere l'odierno ricorrente sul presupposto della presentazione nell'anno 2008 di una domanda di partecipazione al concorso pubblico in Polizia Penitenziaria, senza valutare che il divieto riguarda la presentazione di domanda per altro concorso in data successiva alla domanda al concorso in Polizia di Stato. L'utilizzo del presente "possono" nel divieto è elemento sintomatico della previsione di una proibizione che dispiega i propri effetti a seguito della domanda di concorso in Polizia di Stato.



2. Il Sig. Angelo Contino non ha partecipato alle prove concorsuali della carriera in Polizia Penitenziaria, svoltesi prima della indizione del concorso in Polizia di Stato. Le prove, infatti, si sono svolte il 18/11/2008, mentre il bando di concorso per il reclutamento nella Polizia di Stato è stato indetto il 21/11/2008 e pubblicato in G.U. il 28/11/2008. È evidente la volontà del Sig. Angelo Contino di non prendere parte al concorso per l'accesso nella Polizia Penitenziaria, dimostrato dal suo comportamento concludente di mancata presentazione alle prove.
3. Il Ministero avrebbe dovuto comunicare l'esclusione dal concorso prima dello svolgimento delle prove e della notifica del provvedimento di valutazione di idoneità conseguita nel concorso stesso, e non è certo ragionevole il termine di ben tre mesi decorsi dalla conclusione del concorso alla comunicazione dell'esclusione, con violazione dell'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990. L'amministrazione non ha neppure cercato di giustificare tale ragionevolezza nel provvedimento di esclusione, non motivando alcunché sul punto, così violando l'art. 3 legge n. 241/1990 e operando in eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di motivazione.
4. Il ricorrente lamenta la insufficienza di motivazione (art. 3 legge n. 241/1990, eccesso di potere per insufficienza di motivazione; art. 97 Cost.) del provvedimento contenente la sua esclusione dal concorso in Polizia di Stato, in assenza di indicazione di norme di legge che si suppongono violate.



Conseguentemente, il ricorrente chiede la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, la riammissione in via cautelare nella graduatoria del concorso, e nel merito, il loro annullamento, con vittoria di spese e compensi.

Con l'Ordinanza reg.ord.sosp. n. 2134/2010, reg.ric. 01605/2010, del 13.05.2010, depositata il 14.05.2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, accoglie la domanda cautelare proposta nel senso e nei limiti indicati nella parte motivata, e, per l'effetto, ammette con riserva il ricorrente nella graduatoria finale.

Con l'Ordinanza reg.prov.coll. n. 4852/2011, reg.ric. 01605/2010, del 12.05.2011, depositata il 30.05.2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter, considerato che devono ritenersi contraddittori necessari i candidati il cui nominativo figura nella graduatoria finale degli aspiranti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 907 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, poi elevati a n. 1078, approvata con decreto dell'11.12.2009, n. 333-B/12 E.08, ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami attraverso inserzione nel debito Foglio e rinvia ogni ulteriore statuizione, inclusa quella relativa alle spese, all'udienza pubblica del 10.11.2011.

Avv. Marco G. Pulvirenti

